

**GAZZETTA FEDERALE
DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA**

Anno 2004

Pubblicata il 30 aprile 2004

Parte I

**36. Legge federale : Cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati Membri dell'Unione Europea (EU-JZG)
(NR: GP XXII RV 370 AB 439 S. 56. BR: 7002 AB 7033 S. 707)**

36. Legge federale concernente la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati Membri dell'Unione Europea (EU-JZG)

Il Consiglio Federale ha deliberato quanto segue:

Indice

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

§ 1. Ambito di applicazione

§ 2. Definizioni

TITOLO II

**MANDATO DI ARRESTO EUROPEO E PROCEDURE DI CONSEGNA FRA STATI
MEMBRI**

CAPO I

PREMESSE GENERALI

§ 3. Principi

§ 4. Ambito di applicazione del mandato di arresto europeo

CAPO II

ESECUZIONE DI UN MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

§ 5. Esecuzione di un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino austriaco

§ 6. Reati commessi in Austria

§ 7. Giurisdizione austriaca

§ 8. Decisioni di Stati terzi o di tribunali internazionali

§ 9. Soggetti non imputabili per la legge penale

§ 10. Prescrizione e amnistia

§ 11. Sentenza in absentia

§ 12. Reati di natura tributaria

CAPO III

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLA CONSEGNA

§ 13. Competenza del Giudice di prima istanza

§ 14. Corrispondenza

§ 15. Precedenza della consegna

§ 16. Avvio della procedura di consegna

§ 17. Offerta di consegna

§ 18. Arresto ai fini della consegna

§ 19. Esame del mandato di arresto europeo

§ 20. Consegna semplificata

§ 21. Decisione sulla consegna

§ 22. Mandati di arresto europeo provenienti da più Stati membri

§ 23. Concorso di un mandato di arresto europeo e di una richiesta di estradizione

§ 24. Esecuzione della consegna

§ 25. Rinvio della consegna

§ 26. Consegna condizionale

§ 27. Revisione del procedimento di consegna

§ 28. Spese

CAPO IV

OTTENIMENTO DELL'ESECUZIONE DI UN MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

§ 29. Ricerca

§ 30. Contenuto e forma del mandato d'arresto europeo

§ 31. Specialità e successiva consegna o riestradizione

CAPO V

TRANSITO

- § 32. [Ammissibilità del transito](#)
- § 33. [Transito di un cittadino austriaco](#)
- § 34. [Documentazione inerente al transito](#)
- § 35. [Decisione sul transito](#)
- § 36. [Ottenimento del transito](#)
- § 37. [Spese del transito](#)
- § 38. [Relazioni con gli altri obblighi internazionali](#)

TITOLO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

CAPO I

ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE STRANIERE E DELLE MISURE DI SICUREZZA

- § 39. [Premesse generali](#)
- § 40. [Consenso all'esecuzione](#)
- § 41. [Custodia a garanzia dell'esecuzione](#)
- § 42. [Decisione sull'esecuzione interna](#)
- § 43. [Trattamento delle richieste pervenute](#)
- § 44. [Competenza e procedimento](#)

ALLEGATO I

[Elenco dei reati per i quali non si esamina la punibilità reciproca](#)

Titolo I **Disposizioni generali**

Ambito di applicazione

§ 1. (1) La presente legge federale regola la cooperazione giudiziaria in materia penale fra le autorità giudiziarie della Repubblica austriaca e quelle degli altri Paesi membri dell'Unione europea. Tale cooperazione comprende:

1. Il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie, in particolare attraverso la consegna di persone e il sequestro di mezzi di prova e di beni patrimoniali;
2. l'assistenza giudiziaria in materia penale, compresa la formazione di unità investigative comuni, la cooperazione con Eurojust e con la Rete Giudiziaria Europea, nonché la notificazione di atti;
3. il trasferimento di procedimenti penali e dell'esecuzione di sentenze penali.

(2) Salvo quanto diversamente statuito dalle disposizioni della presente legge federale, si applica in via analogica la legge in materia di estradizione e assistenza giudiziaria, Gazz. Fed. n. 529/1979.

Definizioni

§ 2. Ai sensi della presente legge federale, i seguenti termini hanno il seguente significato:

1. "Mandato di arresto europeo" indica una decisione di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro nella quale è disposto da parte delle autorità giudiziarie di un altro Stato membro l'arresto e la consegna di una persona ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà;
2. "Provvedimento di sequestro" indica qualsiasi misura emessa da una autorità giudiziaria competente di uno Stato membro nell'ambito di un procedimento penale, con la quale si intende prevenire la distruzione, modifica, trasferimento, trasmissione o cessione temporanea di beni patrimoniali che fungano da garanzia di un provvedimento con cui sia disposto il prelievo dell'arricchimento, che siano soggetti a confisca o che potrebbero rappresentare un mezzo di prova;
3. "Stato emittente" rappresenta lo Stato la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato di arresto europeo;
4. "Autorità giudiziaria emittente" rappresenta l'autorità giudiziaria
 - a) dello Stato emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente ad emettere un mandato di arresto europeo, ovvero
 - b) dello Stato che prende decisione, che ha emesso, dichiarato esecutivo o confermato in altro modo un provvedimento di sequestro;
5. "autorità giudiziaria di esecuzione" rappresenta l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente ad emettere una decisione circa l'esecuzione del mandato di arresto europeo;
6. "Stato che prende la decisione" rappresenta lo Stato le cui autorità giudiziarie emettono, dichiarano esecutivo o confermano in altro modo un provvedimento di sequestro;
7. "Stato di esecuzione" rappresenta lo Stato
 - a) le cui autorità giudiziarie decidono in merito all'esecuzione del mandato di arresto europeo, ovvero
 - b) sul cui territorio si trova il bene patrimoniale o il mezzo di prova

8. "Stato membro" rappresenta uno Stato membro dell'Unione europea;
9. "Stato terzo" rappresenta uno Stato che non è membro dell'Unione europea;
10. "Eurojust" rappresenta l'organismo dotato di personalità giuridica istituito con decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

Titolo II

Mandato di arresto europeo e procedure di consegna fra Stati membri

Capo I

Premesse generali

Principi

§ 3. (1) La consegna di persone fra Stati membri avviene nel rispetto del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale attraverso l'arresto e la consegna della persona ricercata per il tramite dell'autorità giudiziaria di esecuzione, giusta le disposizioni del presente titolo.

(2) Le norme internazionali direttamente applicabili nell'ambito di competenza del presente titolo si applicano solo nella misura in cui la presente legge federale non disponga altrimenti.

(3) Le disposizioni relative all'extradizione contenute in altre leggi federali si applicano anche alla consegna fra Stati membri regolata nella presente legge federale.

Ambito di applicazione del mandato di arresto europeo

§ 4. (1) Il mandato di arresto europeo può essere emesso o eseguito ai fini dell'esercizio dell'azione penale per un fatto punito secondo la legge dello Stato emittente con una pena detentiva della durata massima non inferiore ad un anno, ovvero una misura di sicurezza privativa della libertà della stessa durata, qualora esso, indipendentemente dalla propria qualificazione giuridica, integri anche secondo le leggi dello Stato di esecuzione una fattispecie per cui è prevista una pena inflitta da un'autorità giudiziaria. E' irrilevante la sussistenza in un altro Stato emittente di una richiesta necessaria, secondo il diritto austriaco, per l'esercizio dell'azione penale o di una autorizzazione simile.

(2) Può essere emesso o eseguito un mandato di arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà qualora sia stata emessa una sentenza per i fatti delittuosi di cui al comma 1 e se devono essere scontati almeno quattro mesi. Se sussistono più condanne ovvero più residui di pena da scontare, questi vengono sommati.

(3) Ai fini di una decisione a norma dei commi 1 e 2, la doppia incriminazione non deve essere verificata qualora il reato per cui il mandato di arresto europeo è stato emesso è stato classificato dalla autorità giudiziaria emittente in una delle categorie di reati riportate **nell'allegato I** e qualora, secondo la legge del Paese emittente, il limite massimo non sia inferiore a tre anni, ovvero quando la misura di sicurezza privativa della libertà abbia pari durata.

(4) Non è necessaria la corrispondenza letterale con i concetti giuridici del Paese emittente affinché un fatto delittuoso sia classificato dall'autorità giudiziaria emittente in una delle categorie di reati di cui all'Allegato I.

(5) Qualora l'esecuzione di un mandato di arresto europeo sia ammissibile ai sensi dei commi 1 e 2, si fa luogo alla consegna sulla base di tale mandato di arresto europeo, consentendo anche l'esercizio dell'azione penale per altri reati o l'esecuzione di altre pene detentive o di altre misure di sicurezza private della libertà personale, qualora l'esecuzione non sarebbe altrimenti ammissibile a motivo della durata della pena edittale (comma 1) ovvero dell'entità della pena o della misura (comma 2).

Capo II

Esecuzione di un mandato di arresto europeo

Esecuzione di un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino austriaco

§ 5. (Disposto costituzionale) (1) L'esecuzione di un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino austriaco ad opera di un'autorità giudiziaria austriaca è ammissibile solo ai sensi delle seguenti disposizioni.

(2) L'esecuzione di un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino austriaco è inammissibile se riguarda fatti che sono soggetti alla giurisdizione penale austriaca.

(3) L'esecuzione di un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino austriaco è inammissibile, se

1. la persona richiesta non ha commesso i fatti sul territorio dello Stato emittente e,
2. in base alla legge austriaca, i reati commessi al di fuori del territorio federale e di stessa indole non sarebbero soggetti alla giurisdizione penale austriaca.

(4) L'esecuzione di un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino austriaco ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà è inammissibile. Qualora venga richiesto ad un'autorità giudiziaria austriaca di dare esecuzione ad un simile mandato di arresto, la pena o la misura inflitta nello Stato emittente a norma dei §§ 39-44 deve essere eseguita in Austria anche in assenza di una separata istanza dell'autorità giudiziaria emittente, se altrimenti l'esecuzione di tale mandato di arresto europeo sarebbe ammissibile.

(5) L'esecuzione di un mandato di arresto europeo mediante consegna di un cittadino austriaco ai fini dell'esercizio dell'azione penale è ammissibile solo a condizione che la persona di cui si richiede la consegna, una volta garantito il diritto ad essere ascoltata da un giudice, sia ricondotta in Austria ai fini dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza privativa della libertà comminata dal tribunale dello Stato emittente.

(6) Qualora il cittadino austriaco interessato si trovi in stato di custodia cautelare o di arresto finalizzato alla consegna, può rinunciare ai motivi di rifiuto e alle condizioni di cui alla presente legge federale solo prima dell'udienza di convalida dell'arresto di cui al § 20 c. 1 (§§ 32 comma 1 della legge sull'assistenza giudiziaria in materia penale, 181 comma 2 n. 1 c.p.p.). Tale rinuncia è in ogni caso valida solo se rilasciata a verbale davanti ad un'autorità giudiziaria.

Reati commessi in Austria

§ 6. L'esecuzione di un mandato di arresto europeo per il tramite di un'autorità giudiziaria austriaca è inammissibile quando riferito a fatti commessi (§ 67 c. 2 c.p.) sul territorio nazionale (§ 62 c.p.) ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile austriaco (§ 63 c.p.). Ciò si applica parimenti quando i fatti non sono perseguibili penalmente secondo la legge austriaca.

Giurisdizione austriaca

§ 7. (1) L'esecuzione di un mandato di arresto europeo è in ogni caso inammissibile nel caso in cui sul territorio nazionale sia stata pronunciata contro la persona ricercata una decisione definitiva per lo stesso fatto che possa essere annullata solo in presenza dei requisiti richiesti per la revisione ordinaria [*Wiederaufnahme*] e che sia ostacolata alla prosecuzione del procedimento penale nello Stato emittente.

(2) L'esecuzione di un mandato di arresto europeo per fatti soggetti alla giurisdizione penale austriaca è inoltre inammissibile, se

1. è pendente un procedimento penale a carico della persona ricercata per lo stesso fatto ovvero è stato avviato un procedimento penale fino a quando il tribunale non decida in merito all'esecuzione di un mandato di arresto europeo, ovvero
2. la Procura ha deciso di sospendere o archiviare la denuncia o il procedimento a carico dello stesso fatto o altrimenti di non sottoporre la persona richiesta al procedimento penale.

(3) Il comma 2 non osta all'esecuzione di un mandato di arresto europeo a carico di una persona che non sia cittadino austriaco qualora

1. occorra dare precedenza all'esecuzione di un procedimento penale nello Stato emittente in considerazione delle circostanze particolari, soprattutto di motivazioni legate alla ricerca della verità e al giusto processo, alla tutela dei legittimi interessi delle persone offese dal reato, alla commisurazione della pena o all'esecuzione penale, ovvero
2. sia stata disposta la fine del procedimento per mancanza di prove o per assenza di una denuncia o autorizzazione della persona offesa, ovvero
3. la validità della legge penale austriaca sia fondata esclusivamente sul § 65 c.p.

Decisioni di Stati terzi o di tribunali internazionali

§ 8. L'esecuzione di un mandato di arresto europeo è inammissibile, qualora la persona richiesta per lo stesso fatto

1. sia stata assolta o condannata definitivamente da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro e la pena o la misura di sicurezza sia stata già eseguita, stia per esserlo o se la parte non ancora eseguita sia stata sottoposta a sospensione condizionale, ovvero non sia più eseguibile secondo la legge dello Stato di condanna,
2. sia stata sottratta all'esercizio dell'azione penale da parte di una Procura di uno Stato membro, sul cui territorio nazionale il fatto sia stato commesso almeno in parte, per mezzo di una decisione definitiva con gli effetti di cui al § 7 comma 1,
3. sia stata condannata da un'autorità giudiziaria di uno Stato terzo e la pena o la misura di sicurezza sia stata già eseguita, sia in corso di esecuzione o se la parte non eseguita sia stata sottoposta a sospensione condizionale, ovvero non sia più eseguibile secondo la legge dello Stato di condanna,
4. sia stata assolta nel Paese in cui il reato è stato commesso, o
5. sia stata condannata o assolta in modo definitivo dal Tribunale penale internazionale, dal Tribunale internazionale per la ex-Jugoslavia o dal Tribunale internazionale per il Ruanda.

Soggetti non imputabili per la legge penale

§ 9. (1) Non è ammissibile l'esecuzione di un mandato di arresto europeo nei confronti di soggetti che, secondo la legge austriaca, all'epoca dei fatti non erano imputabili penalmente.

(2) L'autorità giudiziaria emittente deve essere informata senza indugio delle circostanze che giustificano la supposizione che la persona ricercata, a motivo della sua età, non sia punibile secondo la legge dello Stato emittente per il fatto di cui al mandato di arresto europeo.

Prescrizione e amnistia

§ 10. L'esecuzione di un mandato di arresto europeo da parte di un'autorità giudiziaria austriaca è inammissibile se i fatti di cui al mandato di arresto europeo sono soggetti alla giurisdizione penale austriaca e se l'esercizio dell'azione penale o l'esecuzione penale siano prescritte sulla base della legge austriaca o inammissibili a motivo di un'amnistia concessa in Austria.

Sentenza *in absentia*

§ 11. La consegna ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva emessa *in absentia* o per l'esecuzione di una misura di sicurezza privativa della libertà personale disposta *in absentia* sono ammissibili se richieste con un mandato di arresto europeo solo qualora

1. la persona richiesta è stata citata personalmente e le siano state indicate le conseguenze della mancata comparizione dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato emittente, senza fornire giustificazioni,
2. in conformità al disposto dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Gazz. Fed. n. 210/1958, sia stata informata in altro modo del luogo e della data dell'udienza a seguito della quale è stata emessa una sentenza *in absentia*, ovvero
3. l'autorità giudiziaria emittente abbia prestato assicurazione in modo irrevocabile che la richiesta della persona ricercata di sottoporre a revisione del procedimento e di essere presente personalmente in occasione della nuova udienza e della decisione nello Stato emittente sarà accolta senza necessità di addurre ulteriori motivi.

Reati di natura tributaria

§ 12. In materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione di un mandato di arresto europeo da parte di un'autorità giudiziaria austriaca non può essere negata adducendo come motivazione il fatto che il diritto austriaco non prevede imposte analoghe o non contiene disposizioni in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio analoghe a quelle contenute nelle leggi dello Stato emittente.

Capo III

Procedimento di concessione della consegna Competenza del Giudice di prima istanza

§ 13. La competenza per il procedimento e la decisione sull'esecuzione del mandato di arresto europeo e sulla disposizione dell'arresto ai fini della consegna da parte di un'autorità giudiziaria austriaca, nonché l'offerta di consegna, sono regolati dal § 26 della legge di estradizione e assistenza giudiziaria.

Corrispondenza

§ 14 (1) La corrispondenza per l'esecuzione del mandato di arresto europeo si svolge di norma direttamente fra le autorità giudiziarie emittenti e le autorità che curano l'esecuzione.

(2) Qualora l'autorità giudiziaria di esecuzione o l'autorità emittente abbia nominato un'autorità centrale relativamente al mandato di arresto europeo per la trasmissione della documentazione, lo scambio degli atti si svolge attraverso tale autorità. Il Ministro della Giustizia comunica tramite decreto un elenco delle autorità centrali preposte alla trasmissione della documentazione.

(3) Un mandato di arresto europeo e il resto della documentazione ai sensi della presente legge federale devono essere trasmessi per posta, telefax o con strumenti telematici o tramite qualsiasi altro mezzo tecnico che permetta la produzione di un testo scritto in condizioni tali da permettere a chi lo riceve di accertarne l'autenticità.

(4) Al fine di determinare l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione possono essere effettuate ricerche con l'aiuto di Eurojust o dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.

(5) La trasmissione del mandato di arresto europeo e della documentazione pertinente può avere luogo anche per il tramite del Ministero federale della Giustizia, qualora le difficoltà insite nella trasmissione o nella verifica della autenticità della documentazione che non possano essere risolte mediante la corrispondenza diretta di cui al comma 1.

(6) Qualora un'autorità giudiziaria austriaca a cui sia stato notificato un mandato di arresto europeo non sia competente per l'esecuzione dello stesso, lo trasmette all'autorità competente e ne dà notizia all'autorità giudiziaria emittente.

Precedenza della consegna

§ 15. Qualora sussista un mandato di arresto europeo di un altro Stato membro o un motivo sufficiente per offrire ad un altro Stato membro la consegna, non è ammissibile permettere l'uscita della persona richiesta dal Paese sulla base di altre disposizioni di legge.

Avvio della procedura di consegna

§ 16. (1) Il giudice istruttore [*Untersuchungsrichter*], su richiesta della Procura, deve avviare una procedura di consegna, qualora pervenga direttamente presso il Tribunale una richiesta di consegna di uno Stato membro o qualora, sulla base di fatti determinati, si debba presupporre che una persona contro cui è stato spiccato un mandato di arresto europeo o che è iscritta nel sistema informativo di Schengen per l'arresto si trovi sul territorio nazionale. L'autorità giudiziaria emittente è invitata a presentare un mandato di arresto europeo quando la persona richiesta dimora sul territorio nazionale.

(2) In tutti gli altri casi, il Ministero federale degli Interni verifica se le richieste di consegna della stessa persona provenienti da altri Paesi membri tramite il sistema investigativo automatizzato, l'organizzazione internazionale della polizia criminale – INTERPOL o tramite l'assistenza delle forze di polizia criminali possano dare luogo alla registrazione negli strumenti di indagine e di ricerca ai fini della custodia preventiva e della comparizione dinanzi al giudice istruttore competente.

Offerta di consegna

§17. (1) La Procura, anche in assenza di un mandato di arresto europeo, verifica se sussistono i presupposti per offrire allo Stato membro interessato la consegna di una persona arrestata sul territorio nazionale, qualora sulla base di fatti determinati si debba supporre che questa abbia commesso i fatti per cui è richiesta l'esecuzione di tale mandato di arresto.

(2) Qualora vi sia motivo per offrire la consegna, la Procura è tenuta ad avviare una procedura di consegna, ad interrogare la persona interessata per mezzo del giudice istruttore e a rivolgere una richiesta all'autorità giudiziaria del Paese coinvolto.

(3) Su richiesta della Procura, il giudice istruttore dispone l'arresto ai fini della consegna nei confronti della persona interessata ai sensi del § 18, applicando in via analogica le disposizioni del § 29 della legge in materia di estradizione e assistenza giudiziaria, laddove ciò non appaia inammissibile, e chiede all'autorità giudiziaria del Paese membro interessato, allegando una relazione dei fatti, se nei confronti della persona interessata verrà emesso un mandato di arresto europeo. Ai fini dell'emissione di tale mandato di arresto deve essere stabilito un termine congruo con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, se ne dedurrà la rinuncia alla consegna e la persona interessata sarà rimessa in libertà. Il termine non può eccedere in nessun caso 40 giorni dall'arresto della persona interessata. Decorso inutilmente il termine, la persona interessata sarà

rimessa senza indugio in libertà anche se la Procura abbia subito richiesto che sia disposta la custodia cautelare.

Arresto ai fini della consegna

§ 18. (1) Un mandato di arresto europeo, ovvero un'iscrizione ai sensi dell'art. 95 della Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen, Gazz. Fed. III n. 90/1997, ha lo stesso valore di una istanza in cui si richieda di dare corso alla procedura di consegna e di disporre l'arresto ai fini della consegna.

(2) All'arresto finalizzato alla consegna si applicano in via analogica le disposizioni dell'arresto ai fini estradizionali di cui al § 29 della legge in materia di estradizione e assistenza giudiziaria.

Esame del mandato di arresto europeo

§ 19. (1) I presupposti per la consegna devono essere verificati sulla scorta del contenuto del mandato di arresto europeo. La verifica degli indizi è effettuata solo entro i limiti di cui al § 33 c. 2 della legge in materia di estradizione e assistenza giudiziaria.

(2) Qualora il giudice istruttore ritenga che il contenuto del mandato di arresto europeo e degli altri documenti prodotti dall'autorità giudiziaria emittente non siano sufficienti per potere decidere in merito alla consegna, richiede senza indugio le informazioni supplementari necessarie all'autorità giudiziaria emittente. E' stabilito un congruo termine per la presentazione delle informazioni supplementari. I termini per la decisione di cui ai §§ 20 e 21 restano immutati.

(3) Qualora la qualificazione giuridica di reato ai sensi dell'allegato I sia palesemente erranea, o la persona abbia sollevato eccezioni fondate avverso tale qualificazione, il giudice istruttore procede a norma del comma 2 se la consegna sarebbe altrimenti inammissibile.

(4) Non si fa luogo all'esecuzione del mandato di arresto europeo sulla scorta delle eccezioni sollevate dalla persona interessata, se la consegna di questa costituirebbe una violazione dei principi riconosciuti nell'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea ovvero se sussistono motivi obiettivi per ritenere che il mandato di arresto sia stato emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale o della punizione della persona interessata per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o tendenze sessuali o se la posizione di questa persona verrebbe in altro modo pregiudicata per uno di questi motivi. Si può non dar luogo all'esame delle eccezioni, se la persona interessata le avrebbe potuto fare valere dinanzi alle autorità giudiziarie competenti dello Stato emittente, alla Corte di Giustizia dei Diritti umani ovvero alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Consegna semplificata

§ 20. (1) In occasione del proprio interrogatorio relativamente al mandato di arresto europeo, il Giudice istruttore deve informare la persona interessata circa la possibilità della consegna semplificata. Per il resto si applica in via analogica il § 32 commi 1-3 della legge in materia di estradizione e assistenza giudiziaria.

(2) Qualora la persona interessata abbia dichiarato a verbale dinanzi ad un giudice il proprio consenso all'esecuzione del mandato di arresto europeo e abbia acconsentito ad essere consegnata senza lo svolgimento della procedura formale, il Giudice istruttore, nel caso in cui sussistano i requisiti per la consegna, emette l'ordinanza in cui si dispone la consegna e notifica senza ritardo

alla persona interessata e alla Procura una copia scritta. Nella copia deve essere riportato il mandato di arresto europeo su cui è fondata la richiesta, e deve essere indicata la circostanza che la consegna semplificata non comporta modifiche in tema di specialità. In questa ordinanza si dispone anche in merito all'eventuale differimento della consegna. Qualora non sussistano i presupposti per la consegna, si procede a norma del § 21.

(3) Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 è esperibile ricorso al Giudice di seconda istanza (§ 114 c.p.p.) da parte della persona interessata e della Procura entro 3 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza. Il ricorso ha efficacia sospensiva. Il Giudice di secondo grado decide sull'ordinanza di consegna entro 40 giorni da quando la persona interessata ha prestato il proprio consenso.

(4) Il giudice istruttore deve informare l'autorità giudiziaria emittente entro 10 giorni da quando la persona interessata ha prestato il proprio consenso, circa lo stato della procedura o trasmetterle senza ritardo una copia dell'ordinanza definitiva a titolo di decisione sul mandato di arresto europeo.

Decisione sulla consegna

§ 21. (1) Il Giudice istruttore decide con ordinanza redatta per iscritto se autorizzare o rifiutare la consegna della persona interessata entro 30 giorni dall'arresto. Le norme relative alla procedura sulla ammissibilità dell'extradizione di cui al § 31 comma 1 primo periodo, commi 2-5 e comma 6, periodi da uno a cinque della legge in materia di estradizione e assistenza giudiziaria si applicano in via analogica.

(2) Qualora, a seguito di un mandato di arresto europeo, sia stato disposto l'arresto ai fini della consegna di cui al § 18 nei confronti della persona interessata, la decisione sull'esecuzione del mandato di arresto europeo deve essere emessa entro 60 giorni. Qualora il termine non possa essere rispettato, in particolare in virtù della particolare complessità del caso, il giudice istruttore informa l'autorità giudiziaria emittente prima della scadenza del termine. In questo caso il termine per la decisione è prorogato di altri 30 giorni.

(3) L'arresto ai fini della consegna può essere prorogato oltre il termine di cui al comma 2, ultimo periodo, se ciò sia inevitabile a causa di particolari difficoltà o della particolare onerosità della verifica dei presupposti di eseguibilità di un mandato di arresto in relazione alla gravità del motivo di applicazione della misura cautelare. I termini di cui al § 18 comma 2 restano invariati.

(4) Il giudice istruttore trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria emittente una copia dell'ordinanza irrevocabile sotto forma di decisione sul mandato di arresto europeo.

Mandati di arresto europeo provenienti da più Stati membri

§ 22. (1) Qualora due o più Stati membri richiedano l'esecuzione di un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, il Giudice decide a quale mandato di arresto europeo dare precedenza valutando tutte le circostanze. Fra queste circostanze sono da annoverare in particolare la gravità del fatto, il luogo di commissione del reato, la data in cui è stato emesso il mandato di arresto europeo, ovvero la circostanza se il mandato di arresto è stato emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale, dell'esecuzione di una pena detentiva, ovvero per eseguire una misura di sicurezza privativa della libertà. Prima della decisione può essere richiesto un parere ad Eurojust.

(2) Insieme alla decisione di cui al comma 1, si procede alla decisione circa l'ammissibilità della ulteriore consegna ai fini dell'esecuzione dell'altro mandato di arresto europeo, qualora la consegna allo Stato emittente avvenga dietro riserva di specialità.

(3) Tali decisioni sono comunicate a tutti gli Stati membri coinvolti.

Concorso di un mandato di arresto europeo e di una richiesta di estradizione

§ 23. (1) Qualora vi sia un mandato di arresto europeo ed almeno una richiesta di estradizione di uno Stato terzo, il Ministro della Giustizia, in considerazione di tutte le circostanze di cui al § 22 comma 1, e conformemente agli accordi internazionali applicabili, decide se debba essere accordata precedenza al mandato di arresto europeo o alla richiesta di estradizione.

(2) Il Giudice decide in merito all'esecuzione del mandato di arresto europeo e trasmette all'autorità giudiziaria emittente l'ordinanza informandola che il Ministro federale della Giustizia è competente a decidere circa la precedenza del mandato di arresto europeo. Il Tribunale rimette al Ministero federale della Giustizia gli atti e l'ordinanza da redigersi a norma delle disposizioni della legge in materia di estradizione e assistenza giudiziaria sull'ammissibilità dell'extradizione o del consenso all'extradizione semplificata. Lo Stato emittente è informato circa la decisione del Ministro federale della Giustizia per mezzo del Giudice istruttore.

Esecuzione della consegna

§ 24. (1) Si applica all'esecuzione della consegna della persona interessata il § 36 della legge in materia di estradizione e assistenza giudiziaria, giusta le disposizioni che seguono. Alla necessità dei documenti di viaggio si applica il § 7 della legge in materia di estradizione e assistenza giudiziaria.

(2) Se si deve fare luogo a consegna ad uno Stato limitrofo, ovvero se sono già presenti le necessarie autorizzazioni all'extradizione in transito, il Giudice istruttore, dopo avere informato contestualmente l'autorità giudiziaria emittente, dispone che la persona interessata, entro 10 giorni dal passaggio in giudicato dell'autorizzazione alla consegna, sia consegnata alle autorità dello Stato limitrofo presso un determinato posto di frontiera o un luogo di consegna concordato. In tutti gli altri casi, il Giudice istruttore invita senza indugio per iscritto l'autorità giudiziaria emittente, a prendere in consegna la persona interessata entro 10 giorni dal passaggio in giudicato dell'autorizzazione alla consegna, suggerendo il tempo e il luogo della presa in consegna. Questo invito è trasmesso tempestivamente anche al Ministero Federale degli Interni (*Bundeskriminalamt*).

(3) Qualora la persona interessata non sia presa in consegna entro 10 giorni dal passaggio in giudicato dell'autorizzazione alla consegna, questa verrà posta in libertà a meno che, entro tale termine, non sia stato convenuto un termine successivo di consegna, ovvero se sussistono circostanze esulanti dal controllo degli Stati membri coinvolti. Qualora si verificano tali circostanze, il Giudice istruttore, ai sensi del comma 2, invita nuovamente per iscritto l'autorità giudiziaria emittente a prendere in consegna la persona interessata entro 10 giorni da quando l'impedimento viene meno e a formulare una proposta per la consegna. Qualora la persona non venga presa in consegna entro tale termine, essa verrà posta in libertà.

(4) La consegna di oggetti in relazione all'esecuzione di un mandato di arresto europeo è regolata dal § 25 della legge in materia di estradizione e assistenza giudiziaria, se tali oggetti non appartengono ai beni personali della persona interessata. Nel caso in cui gli oggetti presenti sul territorio nazionale siano soggetti ad acquisizione pubblica o confisca, essi possono essere

consegnati allo Stato emittente solo a condizione di essere restituiti senza spese al massimo dopo la conclusione del procedimento penale.

Rinvio della consegna

§ 25. (1) Il Giudice istruttore rinvia la consegna della persona, quando

1. la persona non può essere trasportata, ovvero esistono motivi seri per ritenere che l'esecuzione della consegna possa comportare un pericolo per la salute o la vita della persona stessa;
2. è stata autorizzata la revisione della procedura di consegna;
3. la persona si trova in custodia cautelare,
4. la presenza della persona a piede libero è assolutamente necessaria per un procedimento penale interno;
5. la persona deve essere sottoposta a carcerazione preventiva disposta dalle autorità finanziarie, ovvero
6. deve essere eseguita a carico della persona una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà, comminata da un'autorità giudiziaria o amministrativa.

(2) Qualora non si faccia luogo all'esercizio dell'azione penale o all'esecuzione penale a motivo della consegna (§ 34 comma 2 numero 2 c.p.p., §§ 4 e 157 comma 1 della legge sull'esecuzione penale) e tutti i motivi di rinvio di cui al comma 1 siano venuti meno, la persona deve essere immediatamente consegnata a norma del § 24.

Consegna condizionale

§ 26. (1) Qualora sia stato disposto un rinvio della consegna ai sensi del § 25 comma 1 n. 6, la persona può essere consegnata temporaneamente all'autorità giudiziaria emittente ai fini dell'esecuzione di determinati atti procedurali relativi al procedimento per il quale è stata concessa l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, in particolare al dibattimento e alla pronuncia della sentenza, a condizione che si garantisca la restituzione della persona al termine dell'esecuzione degli atti procedurali e si concludi un accordo scritto ai sensi del comma 3. La consegna temporanea non avrà luogo, se per la persona dovessero esserci delle conseguenze negative non eque.

(2) La consegna temporanea non interrompe l'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza irrogate dall'Austria.

(3) L'accordo deve come minimo contenere:

1. l'indicazione degli atti procedurali per i quali deve aver luogo la consegna condizionale;
2. l'impegno alla restituzione della persona al più presto possibile dopo l'esecuzione degli atti procedurali;
3. un termine oltre il quale la persona deve essere in ogni caso restituita, salvo che prima della scadenza del suddetto termine non sia stato concordato un prolungamento della consegna condizionale;
4. l'impegno a proseguire la custodia della persona consegnata e di rilasciarla solo su disposizione del competente tribunale dello Stato d'esecuzione;
5. una norma che prevede che la consegna condizionale non interrompa l'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza irrogate dallo Stato d'esecuzione e che i periodi trascorsi in custodia nello Stato emittente siano computati esclusivamente nel procedimento dello Stato d'esecuzione;
6. una norma che prevede che tutte le spese inerenti alla consegna condizionale siano a carico dello Stato emittente.

(4) Nel caso in cui si debba ottenere una consegna condizionale da un altro Stato membro, il tribunale, su incarico della Procura di Stato, deve concludere un accordo scritto con l'autorità giudiziaria di esecuzione ai sensi del comma 3.

Revisione del procedimento di consegna

§ 27. (1) Il Giudice Istruttore (§ 68 comma 3 del c.p.p.) deve sospendere un provvedimento redatto senza lo svolgimento di un dibattimento ai sensi del § 21, se risulta che ci siano nuovi fatti o mezzi di prove che da soli o in collegamento con il mandato d'arresto europeo eseguito, provochino notevoli dubbi sull'esattezza del provvedimento. Il procedimento deve poi proseguire ai sensi dei §§ 19 e 21. Il Giudice Istruttore che decide sulla revisione, deve eseguire gli ulteriori provvedimenti in questo procedimento di consegna.

(2) Qualora la persona sia già stata consegnata allo Stato emittente e nel procedimento di revisione si respinge una consegna autorizzata in un primo tempo, gli atti devono essere presentati al Ministero federale della Giustizia. Il Ministro federale della Giustizia deve presentare la richiesta di restituzione della persona allo Stato emittente.

Spese

§ 28. Le spese che sorgono sul territorio nazionale per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, sono a carico della Repubblica D'Austria. Tutte le altre spese, compreso le spese della consegna condizionale, sono a carico dello Stato emittente.

Capo IV

Ottenimento dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo Ricerca

§ 29. (1) Il tribunale decide su incarico della Procura di Stato riguardo all'emissione di un mandato d'arresto europeo e ha il compito d'autorizzare eventualmente l'inserimento del ricercato nel Sistema di Informazione Schengen tramite la competente autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 95 della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, se sussiste il motivo per l'avvio di una ricerca in almeno uno Stato membro ai fini dell'arresto di un ricercato. Qualora mediante un inserimento nel Sistema di Informazione Schengen la ricerca non può raggiungere tutti gli Stati membri, allora devono essere presi in considerazione anche i servizi dell'organizzazione della polizia criminale internazionale INTERPOL.

(2) Il tribunale, su incarico della Procura di Stato, deve trasmettere il mandato d'arresto europeo alla competente autorità giudiziaria di esecuzione, se è a conoscenza del luogo di soggiorno del ricercato in uno Stato membro, oppure se ci sono determinati indizi per quel luogo di soggiorno.

Contenuto e forma del mandato d'arresto europeo

§ 30. (1) Il mandato d'arresto europeo deve essere redatto mediante l'utilizzo del modello come da **allegato II** di questa legge federale e deve contenere le informazioni elencate in esso.

(2) Il mandato d'arresto europeo deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato d'esecuzione.

(3) Se degli Stati membri accettano il mandato d'arresto europeo anche in lingue diverse dalle proprie lingue ufficiali, il Ministro federale della giustizia deve comunicarlo mediante decreto.

Specialità e successiva consegna o riestradizione

§ 31. (1) Una persona che è stata consegnata all'Austria sulla base di un mandato d'arresto europeo emesso da un'autorità giudiziaria austriaca, non può, senza consenso dello Stato d'esecuzione, essere perseguita, né condannata, né sottoposta ad una misura di sicurezza privativa della libertà, né essere consegnata sulla base di un altro mandato d'arresto europeo ad un altro Stato membro, per un altro fatto commesso prima della sua consegna. In caso di riestradizione ad uno Stato terzo, è sempre necessario il consenso dello Stato d'esecuzione.

(2) La specialità non è applicata alla consegna, se

1. la persona non ha lasciato il territorio della Repubblica D'Austria entro 45 giorni dalla sua scarcerazione definitiva, pur avendo potuto farlo e avendone il permesso,
2. la persona ha lasciato il territorio della Repubblica D'Austria e vi ritorna volontariamente oppure è stata riportata legalmente da uno Stato terzo,
3. il fatto per cui si procede non è punito né con una pena detentiva, né con una misura di sicurezza privativa della libertà oppure il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale,
4. nei confronti della persona è eseguita una pena o una misura che non sono private della libertà, in particolare una pena pecuniaria o una disposizione patrimoniale, anche quando quest'esecuzione può dar luogo ad una restrizione della libertà personale, nello specifico mediante l'esecuzione di una pena detentiva sostitutiva,
5. la persona dopo la sua consegna rinuncia espressamente di volersi avvalere del principio di specialità oppure acconsente ad essere perseguita per determinati reati commessi prima della consegna,
6. la persona ha dato il suo consenso davanti all'autorità giudiziaria di esecuzione alla sua consegna e ha rinunciato espressamente al principio di specialità, oppure
7. l'autorità giudiziaria di esecuzione ha rinunciato al principio di specialità oppure ha dato il suo consenso a procedere per altri reati commessi prima della consegna.

(3) La rinuncia al principio di specialità o il consenso a procedere per altri determinati reati commessi anteriormente alla consegna ai sensi del comma 2 n. 5, ha effetto solo se la persona fa questa dichiarazione davanti ad un'autorità giudiziaria. La persona deve essere informata sugli effetti che comportano una rinuncia e un consenso, nonché deve essere informata che ha la facoltà di consultarsi prima con un avvocato.

(4) Qualora non ci siano eccezioni ai sensi del comma 2 e ci sia motivo di perseguire la persona anche per fatti non inclusi nel mandato d'arresto europeo, oppure di eseguire nei suoi confronti una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà non citate in esso, il mandato d'arresto europeo già emesso deve essere integrato con un provvedimento. Questo provvedimento deve contenere le informazioni previste da un mandato d'arresto europeo come da allegato II. Esso deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato d'esecuzione (§ 30 comma 2 e 3) e quindi trasmesso all'autorità esecutiva con la richiesta del consenso. La richiesta può contenere l'indicazione che trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione senza che questa ultima trasmetta una decisione o una qualsiasi altra risposta, il consenso s'intenderà dato. Il § 70 commi 3 - 5 della Legge in materia di estradizioni e assistenza giudiziaria s'applica in via analogica.

(5) Qualora non ci siano eccezioni ai sensi del comma 2 e un altro Stato membro chiede l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, questo ultimo mandato deve essere trasmesso all'autorità giudiziaria di esecuzione con la richiesta di dare il consenso alla consegna successiva. La richiesta può contenere l'indicazione che trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione senza che questa ultima trasmetta una decisione o una qualsiasi altra risposta, il consenso s'intende dato.

(6) Qualora uno Stato terzo chieda l'estradizione della persona estradata, il Giudice istruttore deve sempre chiedere all'autorità giudiziaria di esecuzione il proprio consenso a tale riestradizione, nella misura in cui il consenso dello Stato d'esecuzione non sia considerato come già prestato ai sensi del comma 7. IL Giudice Istruttore deve fare questa richiesta al Ministro federale della giustizia prima della presentazione degli atti ai sensi del § 32 comma 4 Legge in materia di estradizioni e assistenza giudiziaria, oppure prima della sua decisione ai sensi del § 31 Legge in materia di estradizioni e assistenza giudiziaria. Alla richiesta si devono allegare le copie della documentazione d'estradizione dello Stato terzo, nonché un verbale contenente le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti ad un'autorità giudiziaria, relative alla richiesta d'estradizione.

(7) Il Ministero federale della giustizia deve comunicare mediante decreto un elenco di quegli Stati membri che hanno notificato al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, che nei loro rapporti con altri Stati membri, che hanno fatto la stessa notifica, il consenso s'intende dato ai fini d'altri procedimenti, condanne o esecuzioni di pene detentive o di misure di sicurezza privative della libertà o alla consegna ad altri Stati membri, salvo che nel caso specifico l'autorità giudiziaria di esecuzione, nella sua decisione relativa alla consegna, non faccia una dichiarazione diversa.

Capo V

Transito

Ammissibilità del transito

§ 32. (1) Il transito di una persona attraverso il territorio della Repubblica D'Austria in uno Stato membro, è autorizzato sulla base di una richiesta presentata in anticipo.

(2) Il transito non ha bisogno di nessuna autorizzazione se è utilizzata la via aerea e non è previsto uno scalo sul territorio della Repubblica D'Austria. In caso di uno scalo non programmato, il transito è autorizzato sulla base di una richiesta che deve essere presentata dallo Stato emittente.

(3) Una pretesa punitiva da parte dell'Austria nei confronti della persona in transito non è ostativa al transito della stessa. La Procura di Stato deve però in tal caso esaminare se sussiste un motivo per chiedere la consegna successiva o la riestradizione della persona in transito oppure se chiedere allo Stato emittente l'assunzione del procedimento penale.

(4) Le disposizioni relative al transito si applicano in via analogica anche alle richieste di transito di persone attraverso il territorio della Repubblica D'Austria in uno Stato membro ai fini dell'assunzione del procedimento penale o dell'esecuzione di una decisione giudiziaria estera.

Transito di un cittadino austriaco

§ 33. (Disposto costituzionale) (1) Il transito di un cittadino austriaco attraverso il territorio della Repubblica D'Austria è ammissibile solo in conformità delle disposizioni di questa legge federale.

(2) Il transito di un cittadino austriaco ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà non è ammissibile.

(3) Il transito di un cittadino austriaco deve sempre avvenire a condizione che il cittadino austriaco, una volta garantitogli il diritto ad essere ascoltato da un giudice, sia riconsegnato all'Austria ai fini dell'esecuzione della pena detentiva inflitta o della misura di sicurezza privativa della libertà.

Documentazione inerente al transito

§ 34. (1) Il transito è esaminato solo sulla base del contenuto della richiesta. Essa deve contenere le seguenti informazioni:

1. l'identità e la cittadinanza della persona in oggetto,
2. l'esistenza di un mandato d'arresto europeo o di una richiesta d'estradizione,
3. la natura e la qualificazione giuridica del reato,
4. la descrizione delle circostanze in cui è stato commesso il reato, compresi la data e il luogo.

(2) Il Ministro federale della giustizia può chiedere allo Stato richiedente un'integrazione della documentazione e stabilire un termine adeguato per la sua presentazione. In caso di vana scadenza del termine, si decide sulla base della documentazione di cui si è in possesso.

(3) Per l'esecuzione del transito s'applica il § 49 Legge in materia di estradizioni e assistenza giudiziaria.

Decisione sul transito

§ 35. Riguardo al transito decide il Ministro federale della Giustizia di concerto con il Ministro federale dell'Interno. Egli trasmette la sua decisione direttamente all'autorità richiedente.

Ottenimento del transito

§ 36. (1) Qualora sulla base di un mandato d'arresto europeo emesso da un tribunale austriaco ci sia motivo per un transito attraverso uno Stato membro, il tribunale trasmette alla competente autorità dello Stato membro la documentazione indicata al § 34 con la relativa richiesta d'autorizzazione. Il Ministro federale della giustizia deve comunicare mediante decreto l'elenco delle autorità degli Stati membri preposte al ricevimento delle richieste relative al transito.

(2) Qualora ci sia motivo di chiedere ad uno Stato membro il transito di una persona da uno Stato terzo sulla base di una richiesta d'extradizione, il tribunale deve presentare al Ministero federale della giustizia la documentazione indicata al § 34 ai fini dell'ottenimento del transito.

Spese del transito

§ 37. Si pretende la rifusione delle spese relative ad un transito attraverso il territorio della Repubblica D'Austria dallo Stato membro che ne faccia richiesta, solo se questi non si farebbe carico delle spese relative ad una simile richiesta austriaca. Riguardo alla reciprocità, in caso di dubbio ci si rivolge al Ministero federale della giustizia per informazioni.

Relazioni con gli altri obblighi internazionali

§ 38. (1) Restano salvi gli obblighi della Repubblica D'Austria derivanti dallo Statuto romano della Corte penale internazionale, Gazzetta ufficiale federale III n. 180/2002, nonché le norme delle leggi federali relative alla cooperazione con i Tribunali internazionali, Gazzetta ufficiale federale n. 263/1996, e alla cooperazione con la Corte penale internazionale, Gazzetta ufficiale federale III n. 135/2002.

(2) Restano salvi gli obblighi della Repubblica D'Austria all'osservanza del principio di specialità, nonché di altre condizioni di diritto internazionale posta da uno Stato terzo all'Austria in occasione dell'extradizione della persona interessata. Qualora motivi di questo genere ostacolino l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, il Giudice Istruttore presenta immediatamente al Ministero federale della giustizia quei documenti necessari all'ottenimento del consenso alla consegna da parte dello Stato terzo. I termini previsti ai §§ 20 e 21 iniziano a decorrere solo dal giorno in cui il principio di specialità o altre condizioni di diritto internazionale non siano più ostativi alla consegna.

Titolo III

Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie

Capo I

Esecuzione delle pene detentive straniere e delle misure di sicurezza

Premesse generali

§ 39. (1) Qualora si richieda ad un'autorità giudiziaria austriaca l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino austriaco affinché scontino una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà e ricorrano tutte le altre condizioni per la consegna della persona ai sensi del titolo II della presente legge federale, il mandato d'arresto europeo è considerato alla stregua di una richiesta d'esecuzione da parte delle autorità austriache della pena detentiva o della misura di sicurezza privativa della libertà irrogate. In tale contesto la pena

detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà irrogate dallo Stato emittente nei confronti del cittadino austriaco si esegue in Austria, anche quando il reato, che è alla base del mandato d'arresto europeo, non è punito con una pena giudiziaria secondo la legislazione austriaca. Non è necessario che la persona dia il proprio consenso per l'esecuzione in Austria.

(2) Per il resto è ammissibile, su richiesta delle competenti autorità dello Stato membro, l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà, passate in giudicato, irrogate da un tribunale dello stesso Stato membro, quando

1. la decisione è stata pronunciata conformemente alla procedura in armonia con l'art. 6 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Gazzetta ufficiale federale n. 210/1958
2. la decisione è stata pronunciata per un fatto che secondo il diritto austriaco è punito con condanna giudiziaria,
3. la decisione non è stata pronunciata per un reato a carattere politico o per un reato militare o fiscale,
4. secondo il diritto austriaco non sarebbe ancora subentrata la prescrizione della pena,
5. la persona in Austria per lo stesso fatto non è perseguita, o sia stata condannata con il passaggio in giudicato o prosciolta o comunque sia stato dichiarato il non luogo a procedere nei suoi confronti,
6. la persona è cittadina austriaca e aveva la sua residenza o il soggiorno in Austria, e
7. il diritto austriaco, in caso dell'esecuzione di una misura privativa della libertà, ne preveda una simile.

(3) Qualora si autorizzi l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo nei confronti di un cittadino austriaco a condizione della sua restituzione ai sensi del § 5 comma 5, è ammissibile l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà irrogate dal tribunale dello Stato emittente anche in assenza delle premesse di cui al comma 2 n. 2 e 3.

Consenso all'esecuzione

§ 40. (1) L'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà, passate in giudicato, irrogate da un tribunale di uno Stato membro nei confronti di un cittadino austriaco, è ammissibile solo quando la persona abbia dato il consenso all'esecuzione in Austria.

(2) Il requisito del consenso all'esecuzione in Austria decade, quando

1. la persona nello Stato di condanna si sia sottratta mediante la fuga all'esecuzione o alla continuazione dell'esecuzione della pena detentiva o della misura preventiva privativa della libertà oppure sapendo dell'imminente esecuzione, si sia recata in Austria, oppure
2. nello Stato di condanna esiste un provvedimento d'espulsione o di rimpatrio o altro provvedimento che abbia come effetto che la persona dopo il suo rilascio da una pena detentiva o da una misura di sicurezza privativa della libertà non possa più restare nel territorio dello Stato di condanna.

Custodia a garanzia dell'esecuzione

§ 41. (1) Su richiesta della Procura di Stato si può emettere a carico della persona (§ 40) la custodia a garanzia dell'esecuzione, quando

1. è stata presentata da parte di uno Stato di condanna una richiesta d'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza passate in giudicato o è stata richiesta l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà,

2. sulla base di determinati fatti, sussiste il grave indizio che la persona si sottrarrebbe al procedimento ai sensi del § 44 o all'esecuzione a causa dell'entità della pena da scontare,
3. non è necessario che la persona dia il consenso all'esecuzione in Austria, e
4. l'esecuzione non appaia sin dall'inizio non ammissibile.

(2) Riguardo a questa custodia si applicano in via analogica le norme relative alla custodia cautelare in carcere.

Decisione sull'esecuzione interna

§ 42. (1) Alla decisione sull'esecuzione interna vanno acclusi i fatti accertati dal tribunale dello Stato emittente.

(2) Qualora si assuma l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura preventiva privativa della libertà irrogata da un tribunale di un altro Stato membro, la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà da eseguire in Austria devono essere determinate ai sensi del diritto austriaco tenendo in considerazione la pena detentiva o la misura preventiva privativa della libertà irrogate nell'altro Stato membro. Qualora l'esecuzione è relativa ad un fatto che secondo la legislazione austriaca non è punibile in via giudiziale (§ 39 comma 1), riguardo a quel fatto si applicano in via analogica i principi di determinazione della pena austriaci.

(3) A seguito dell'assunzione dell'esecuzione, la persona oggetto della decisione non deve trovarsi in una condizione di svantaggio rispetto a quella in cui si sarebbe trovato nello Stato emittente.

(4) I §§ 38 e 66 del codice penale s'applicano in via analogica.

Trattamento delle richieste pervenute

§ 43. (1) Il Ministero federale della giustizia trasmette al competente tribunale di primo grado (§44 comma 1), direttamente o tramite la Procura di Stato, le richieste d'esecuzione delle decisioni giudiziarie penali di un altro Stato membro.

(2) Il Ministro federale della giustizia può chiedere allo Stato richiedente l'assunzione dell'esecuzione, in ogni fase del procedimento, sia di sua iniziativa che su richiesta del tribunale di prima istanza, un'integrazione della documentazione presentata.

Competenza e procedimento

§ 44. (1) Riguardo alla richiesta d'esecuzione e la conversione della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà, decide con ordinanza il tribunale di prima istanza indicato al § 26 comma 1 della Legge in materia di estradizioni e assistenza giudiziaria mediante un collegio composto da tre giudici (§ 13 comma 3 del c.p.p.). Avverso tale ordinanza il Pubblico Ministero e la persona oggetto dell'ordinanza possono proporre ricorso presso il tribunale di seconda istanza entro 14 giorni.

(2) Qualora la documentazione depositata dovesse risultare insufficiente per una decisione d'esecuzione interna, allora il tribunale deve chiedere all'autorità giudiziaria emittente l'integrazione necessaria dei documenti. Per il ricevimento di questi documenti il tribunale può fissare un termine adeguato. Qualora la richiesta d'esecuzione della decisione straniera sia

pervenuta via Ministero federale della giustizia, si deve chiedere l'integrazione mediante lo stesso iter.

(3) Il Ministro federale della giustizia deve comunicare allo Stato emittente il provvedimento relativo all'assunzione dell'esecuzione tramite l'iter previsto e deve informarlo dell'esecuzione avvenuta. Qualora l'esecuzione sia stata assunta sulla base di un mandato d'arresto europeo, il tribunale deve informare direttamente l'autorità giudiziaria emittente dell'assunzione e della conclusione dell'esecuzione.

(4) A seguito dell'assunzione dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà non è possibile avviare un procedimento penale per il fatto che sta alla base della sentenza.

(5) In materia d'esecuzione, di liberazione condizionale e di diritto di grazia, s'applicano le disposizioni del diritto austriaco.

(6) L'esecuzione deve in ogni caso terminare quando l'esecutorietà della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà si estingue secondo il diritto dello Stato emittente.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

§ 77. (1) Questa legge federale entra in vigore il 1. maggio 2004, fatta eccezione per il capo II del titolo III. A partire da tale data, questa legge federale sostituisce i seguenti accordi di diritto internazionale in relazione con quegli Stati membri che applicano già il mandato d'arresto europeo:

1. la Convenzione europea d'extradizione del 13.12.1957, Gazzetta ufficiale federale n. 320/1969, il relativo Secondo Protocollo aggiuntivo del 17.03.1978, Gazzetta ufficiale federale n. 297/1983, l'accordo del 31.01.1972 tra la Repubblica D'Austria e la Repubblica federale tedesca relativo all'integrazione della Convenzione europea d'extradizione del 13.12.1957 e la semplificazione della sua applicazione, Gazzetta ufficiale federale n. 35/1977, l'accordo del 20.02.1973 tra la Repubblica D'Austria e la Repubblica italiana relativo all'integrazione della Convenzione europea d'extradizione del 13.12.1957 e la semplificazione della sua applicazione, Gazzetta ufficiale federale n. 559/1977, e la Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27.01.1977, Gazzetta ufficiale federale n. 446/1978, per la parte concernente l'extradizione,
2. l'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989, Gazzetta ufficiale federale III n. 136/1999,
3. la Convenzione del 10.03.1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, Gazzetta ufficiale federale III n. 169/2000,
4. la Convenzione del 27.09.1996 relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, Gazzetta ufficiale federale III, n. 143/2001,
5. il Titolo III capitolo 4 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14.06.1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, del 19.06.1990, Gazzetta ufficiale federale III n. 90/1997.

(2) **(Disposto costituzionale)** Sino al 01.01.2009 l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo contro un cittadino austriaco deve essere respinta anche nei casi in cui il fatto, per il quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo, non è punito con una pena giudiziaria secondo la legislazione austriaca.

(3) Questa legge federale non è applicabile alle richieste d'extradizione che sono pervenute presso le autorità austriache prima dell'entrata in vigore della presente legge federale.

(4) Questa legge federale non è applicabile alle esecuzioni di mandati d'arresto europei di altri Stati membri, se alla base di questi mandati d'arresto ci sono fatti che almeno in parte sono stati commessi prima del 7 agosto 2002. Riguardo a questi ultimi mandati d'arresto, si applicano la legge in materia di estradizioni e assistenza giudiziaria nella versione vigente al momento del provvedimento e gli accordi internazionali in vigore al 7 agosto 2002.

(5) Qualora uno Stato membro, dopo l'entrata in vigore della presente legge federale, chieda la consegna di una persona per fatti commessi esclusivamente dopo il 7 agosto 2002, senza che vi sia un mandato d'arresto europeo, questa legge federale si applica anche quando si è in presenza di un mandato d'arresto giudiziario o un atto avente la stessa efficacia o una sentenza di condanna dello stesso Stato, che contengono le informazioni di un mandato d'arresto europeo. Il § 19 comma 2 s'applica in via analogica.

(6) L'ottenimento di una consegna dalla Francia per fatti che almeno in parte sono stati commessi prima del 01.11.1993, e dall'Italia per fatti che sono stati commessi almeno in parte prima del 07.08.2002, si regolano secondo le norme della Legge in materia di estradizioni e assistenza giudiziaria e gli accordi bilaterali in vigore con tali Stati al 07.08.2002.

(7) Il secondo capo del titolo III entra in vigore il 02.08.2005.

(8) Sino ad una nuova designazione ai sensi del § 70 comma 2, nella circoscrizione della Corte d'Appello di Innsbruck resta insediato il punto di contatto della Rete giudiziaria europea (EJN) presso il tribunale di Feldkirch.

(9) I rimandi ad altre disposizioni di legge della federazione o accordi internazionali contenuti in questa legge federale sono da intendersi come rimandi alle rispettive versioni vigenti.

(10) L'esecuzione di questa legge federale è affidata ai Ministri della giustizia e dell'interno, ognuno per il proprio campo d'azione.

Klestil
Schüssel

Allegato I

Elenco dei reati per i quali non si esamina la punibilità reciproca

- partecipazione ad un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- estorsioni e racket,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,

- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo e nave,
- sabotaggio.
- (...)